

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 14540

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 27 settembre 2017, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

- vista la deliberazione n. 11558 del 24 settembre 2010 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Istituto ha approvato il "Regolamento sugli spin off";
- vista la crescente importanza dei percorsi di valorizzazione delle tecnologie INFN mediante creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico proposte da Personale di Ricerca INFN (imprese spin off della ricerca);
- ravvisata, altresì, la necessità di aggiornare il contenuto del predetto Regolamento provvedendo alla semplificazione delle procedure autorizzative e alla razionalizzazione degli apporti dell'INFN alle nascenti imprese;
- visto lo schema di "Disciplinare sugli spin off dell'INFN";
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 33 voti a favore;

DELIBERA

E' approvato il "Disciplinare sugli spin off dell'INFN" nel testo allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Servizi alla Ricerca
27-9/23

Disciplinare sugli spin off dell'INFN

Art. 1

AMBITO OGGETTIVO

1.1 L'INFN individua nella costituzione di imprese partecipate attivamente da proprio Personale di Ricerca una forma privilegiata di valorizzazione delle proprie conoscenze, competenze e tecnologie sviluppate nell'ambito dell'attività di ricerca e dei relativi diritti di Proprietà Intellettuale. Per Personale di Ricerca si intende il dipendente dell'INFN, il titolare di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, ovvero di associazione scientifica, tecnica, o tecnologica, come indicati dalle disposizioni regolamentari interne; nonché il titolare di borsa di studio o assegno di ricerca e tutti coloro che, non dipendenti dell'INFN, collaborano a qualsiasi titolo alle Attività di Ricerca dell'INFN.

1.2 Sono definite "Imprese spin off dell'INFN" le società di capitali partecipate dal Personale di Ricerca dell'INFN aventi come scopo sociale, tra l'altro, l'utilizzazione di dette conoscenze, competenze e tecnologie al fine dello sviluppo industriale e della commercializzazione sul mercato, ad eccezione del settore bellico, di nuovi prodotti e servizi.

1.3 Nello specifico, il presente Regolamento è volto a disciplinare le forme di partecipazione e di collaborazione del Personale di Ricerca dell'Istituto alle imprese spin off conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; sono altresì di seguito regolate le procedure di valutazione delle proposte e di riconoscimento dello status di Impresa Spin Off dell'INFN.

Art. 2

RUOLO E CONTRIBUTO DELL'INFN ALLA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA SPIN OFF

2.1 L'INFN promuove la creazione di impresa attraverso:

- a) la concessione dell'autorizzazione al Personale di Ricerca INFN dipendente o assimilato a partecipare all'impresa spin off;
- b) il conferimento di diritti di sfruttamento di conoscenze o diritti di privativa industriale di proprietà dell'Istituto attraverso appositi contratti di licenza, o impegni di riservatezza, che non pregiudichino lo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) la eventuale messa a disposizione di spazi, attrezzature e personale, laddove sia possibile assicurare la non interferenza fra le attività dell'Istituto e quelle dell'Impresa, nel rispetto, ove occorrente, della disciplina convenzionale regolante i rapporti con le Università ospitanti le Strutture INFN interessate dall'attività dell'Impresa, e previa acquisizione dell'autorizzazione del Direttore del Dipartimento; i rapporti tra INFN e Impresa saranno regolati con appositi Accordi volti a disciplinare l'utilizzo di spazi e attrezzature, con

indicazione dei costi che l'Impresa dovrà corrispondere all'INFN e con previsione della copertura assicurativa per danni eventualmente cagionati a persone o cose dell'INFN;

- d) la eventuale partecipazione, esclusivamente tramite conferimento di beni, al capitale sociale dell'Impresa in qualità di socio, in misura non superiore al 25% e comunque per l'importo massimo di € 25.000,00. In tal caso, dovranno essere garantiti negli atti sociali e parasociali i diritti dell'INFN nei casi di trasferimento di quote, perdite o aumento di capitale sociale, nomina degli organi societari, recesso.

2.2 Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, è vietata per l'Impresa qualsiasi forma di cessione o sub-licenza a terzi dei diritti conferiti dall'INFN.

Art. 3

SOGGETTI PROPONENTI

Al fine di dare attuazione alle finalità di cui al precedente art.1, il Personale di Ricerca - intendendosi come tale il personale dipendente INFN, il personale Associato all'INFN anche se dipendente da altre organizzazioni, ovvero il titolare di assegni di ricerca o borse di studio INFN - può presentare una proposta di costituzione di società di capitali (Proposta di creazione di impresa spin off) secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 4

PROPOSTA DI CREAZIONE DI IMPRESA SPIN OFF

I soggetti proponenti presentano al Presidente dell'INFN una Proposta di creazione di impresa contenente:

- a) la descrizione dell'insieme delle conoscenze scaturite dalla ricerca effettuata dai soggetti proponenti nell'ambito delle attività INFN che si intende sviluppare al fine di realizzare prodotti o conseguire risultati direttamente sfruttabili economicamente.
- b) La descrizione del percorso di valorizzazione dell'insieme di conoscenze di cui al punto precedente mediante la creazione di un'impresa. Tale descrizione, nella forma di business plan, dovrà considerare almeno i primi tre anni di attività dell'impresa e dovrà contenere esaurienti informazioni su:
 - I. prodotto o servizio che si intende offrire;
 - II. mercato di riferimento e potenzialità di sviluppo;
 - III. motivazioni dei soci e rispettive quote di partecipazione;
 - IV. ruolo, impegno e mansioni dei proponenti;
 - V. risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al successo dell'impresa;
 - VI. ruolo e contributi richiesti all' Istituto in caso di suo coinvolgimento, con particolare riguardo alla specifica indicazione delle conoscenze pregresse da utilizzare nell'ambito dell'impresa;
 - VII. previsione dei risultati economici attesi;

- VIII. finanziamenti di natura pubblica o privata di cui l'Impresa dispone o disporrà, anche in relazione alle vigenti normative in materia di interventi di sostegno alla Ricerca;
- c) la richiesta di autorizzazione e/o la documentazione necessaria secondo quanto previsto dall'art.5

Art 5

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

5.1 Il Personale dipendente a tempo indeterminato o determinato dell'INFN, nonché i titolari di borse di studio e di assegni di ricerca dell'INFN, devono presentare al Presidente apposita richiesta di autorizzazione a costituire le imprese di cui al presente Regolamento e a svolgere attività in loro favore. La predetta richiesta di autorizzazione deve essere corredata da:

- a) parere motivato del Direttore della Struttura di appartenenza del soggetto proponente e di quello, se diverso, presso la cui sede sono previste svolgersi forme di collaborazione tra l'INFN e l'impresa, in merito all'iniziativa proposta e alla compatibilità delle attività da svolgersi presso la struttura interessata, anche relativamente agli aspetti attinenti le sicurezze sui luoghi di lavoro;
- b) qualora il soggetto proponente sia borsista o assegnista, parere motivato del Responsabile delle attività o della collaborazione di pertinenza circa la compatibilità delle attività previste con quelle della borsa di studio o dell'assegno di ricerca,.

5.2 I titolari di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica ovvero di associazione scientifica, tecnica e tecnologica, come indicati dalla disciplina interna vigente, devono allegare alla Proposta di creazione di impresa apposito Accordo con l'Istituzione da cui dipendono che disciplini la relativa autorizzazione secondo le proprie norme interne e gli aspetti di proprietà intellettuale relativi alle attività svolte presso l'INFN.

5.3 In ogni caso il soggetto proponente deve presentare una dichiarazione sull'esistenza o meno di situazioni in cui proponente stesso può trovarsi in conflitto di interessi con l'Istituto.

Art. 6

COMMISSIONE SPIN OFF

6.1 Al fine di compiere una accurata valutazione della Proposta di Creazione di Impresa e di ogni specifico aspetto che la caratterizza, viene costituita una Commissione SPIN OFF, composta da un massimo di cinque componenti nominati dal Presidente dell'INFN, che resta in carica tre anni, con possibilità di rinnovo.

6.2 La Commissione può includere e avvalersi di volta in volta anche di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza nei settori di interesse.

6.3 La Commissione ha altresì il compito di informare il Presidente sullo stato delle iniziative e sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo, di vigilare sulla corretta interazione tra impresa neo-costituita e INFN nonché di segnalare l'insorgere di posizioni in conflitto di interessi.

ART 7

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CREAZIONE DI IMPRESA

7.1 Entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della proposta di creazione di impresa spin off e previo colloquio con i soggetti proponenti, la Commissione esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito alla rispondenza della proposta rispetto ai seguenti requisiti:

- a) alla efficacia del percorso di valorizzazione delle conoscenze e competenze sviluppate nell'ambito dell'attività di ricerca INFN;
- b) alla sussistenza e rilevanza di interesse dell'INFN alla partecipazione all'impresa spin off;
- c) alla possibilità di realizzare nei tempi previsti un'impresa remunerativa, con particolare riguardo alle potenzialità di mercato e alla possibilità di reperire finanziamenti adeguati;
- d) alla rilevanza di situazioni di conflitto di interessi con i soggetti proponenti.

La Commissione esprime altresì una valutazione di compatibilità delle attività proposte da parte dell'impresa e dei soggetti proponenti con quelle in corso con l'INFN e con ogni incarico, anche meramente scientifico, assunto presso l'Istituto.

7.2 In caso di parere favorevole, i soggetti proponenti, in accordo con i competenti uffici della Direzione Servizi alla Ricerca dell'INFN, dovranno elaborare specifici Accordi su:

- a) l'utilizzo delle conoscenze o dei diritti sulla proprietà intellettuale dell'Istituto
- b) l'utilizzo di spazi e/o attrezzature, competenze e servizi dell'INFN nonché le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prestata dal dipendente INFN quale forma di partecipazione all'Impresa ai sensi del successivo art.9

La durata degli Accordi di cui sopra sarà non superiore a tre anni e con possibilità di proroga per un massimo di altri due anni, in relazione a particolari e concrete esigenze.

Art. 8

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI “IMPRESA SPIN OFF DELL’INFN”

8.1 La Giunta Esecutiva dell'INFN, acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione SPIN OFF in merito alla Proposta di creazione di Impresa, è competente a:

- a) Riconoscere alla costituenda impresa lo status di “Impresa Spin Off dell'INFN”;
- b) Approvare gli specifici Accordi di cui al precedente art. 7.2, volti a regolare i rapporti tra l'INFN e l'impresa di nuova costituzione.

8.2 Il Direttore Generale dell'INFN è competente al rilascio dell'autorizzazione al Personale di Ricerca per lo svolgimento di attività in favore dell'impresa stessa.

8.3 L'autorizzazione al personale e l'utilizzo di servizi strutture e competenze dell'INFN possono essere concesse, a condizioni di favore, per una durata non superiore a tre anni e con possibilità di proroga per un massimo di altri due anni, in relazione a particolari e concrete esigenze. L'autorizzazione al personale diverso da quello dipendente a tempo indeterminato non potrà superare il periodo del contratto sulla base del quale l'interessato opera presso l' INFN.

L'autorizzazione può essere revocata per giustificati motivi, nonché per sopravvenute ragioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse.

8.4 La Giunta Esecutiva informa il Consiglio Direttivo dei riconoscimenti e delle autorizzazioni concessi.

Art. 9

FORME DI PARTECIPAZIONE ALL' IMPRESA DEI SOGGETTI PROPONENTI AUTORIZZATI

9.1 I soggetti proponenti autorizzati devono apportare all'impresa il proprio impegno lavorativo nel rispetto di quanto di seguito previsto, e conferire i diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui siano titolari secondo la normativa vigente. Possono altresì partecipare al capitale dell'impresa in qualità di soci, impegnandosi a non cedere la propria partecipazione, o a non revocare il proprio impegno o conferimento per il periodo per cui è concessa l'autorizzazione.

9.2 Nel pieno rispetto degli obblighi istituzionali, i soggetti proponenti svolgono attività in favore delle imprese, purché di natura non subordinata e, per il personale dipendente dell' INFN autorizzato, al di fuori dell'orario di lavoro.

9.3 I soggetti proponenti che assumano all'interno dell'impresa l'incarico di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione con deleghe, Amministratore Delegato ovvero un controllo, anche indiretto, della maggioranza del capitale sociale; oppure che stipulino con l'impresa un contratto di lavoro subordinato hanno l'obbligo di comunicare tali circostanze, così come ogni successiva loro modificazione, alla Commissione di cui all'art. 6.

9.4 In tali casi sono revocati da tutti gli incarichi, anche scientifici assunti presso l'Istituto; se dipendenti dell'INFN, sono obbligatoriamente posti in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto di lavoro, salvo che optino per la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con impegno pari o inferiore al cinquanta per cento dell'orario di lavoro; se borsisti o assegnisti dell' INFN decadono dai relativi contratti. Per gli associati si applica l'art. 5.2.

9.5 I soggetti proponenti autorizzati sono tenuti a comunicare all'Istituto, al termine di ciascun anno, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualsiasi titolo percepiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10

INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO D' INTERESSI

10.1 E' vietata all'impresa e ai soggetti proponenti autorizzati l'assunzione di atti e comportamenti che producano un evidente e diretto vantaggio per l'impresa, recando al tempo stesso pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'INFN. In tali circostanze, su proposta della Commissione di cui all'art.6, il Direttore Generale dispone la revoca dell'autorizzazione e la Giunta Esecutiva dispone la revoca di ogni forma di collaborazione dell'INFN all'impresa.

10.2 I soggetti proponenti autorizzati hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione di cui all'art. 6, ogni informazione utile relativa all'insorgenza di situazioni che possono creare un conflitto d'interessi tra le attività dell'impresa e quelle istituzionali dell'INFN.

10.3 Il personale autorizzato, ai sensi del presente Regolamento, sarà tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'INFN e delle attività da questo gestite, con l'obbligo di inviare annualmente alla Commissione di cui all'art. 6 una dettagliata relazione annuale in merito all'attività svolta presso l'impresa e ai risultati del lavoro svolto.

Art. 11

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1 La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dall'impresa e conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultima, è dell'impresa stessa.

11.2 L'attribuzione reciproca di diritti tra l'INFN e la neo-costituita Società, in caso di risultati della ricerca svolta in collaborazione, sarà disciplinata in apposita convenzione tra le parti.

Art. 12

TUTELA DEL NOME E DELL'IMMAGINE DELL'ISTITUTO

12.1 L'eventuale concessione alle imprese riconosciute come Spin Off INFN dell'utilizzo del marchio "INFN Tech Transfer", sulla base di un apposito contratto di licenza che disciplini fra l'altro le condizioni di anticipata risoluzione o revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dello stesso.

12.2 L'uso del marchio "INFN Tech Transfer" è revocato, a giudizio della Commissione di cui all'art. 6, in caso di comportamenti che possano ledere nome e immagine dell'INFN; il contratto di licenza è gratuito per i primi tre anni e deve prevedere, tra l'altro, che l'impresa garantisca e tenga indenne l'INFN da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del marchio stesso.

Art. 13

NORMA TRANSITORIA E FINALE

13.1 Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

13.2 Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 3 che abbiano già costituito un'impresa possono chiedere il riconoscimento di status di "Impresa Spin Off dell'INFN", conformemente alle procedure di cui al presente Disciplinare.

13.3 Dopo il primo anno di applicazione, il presente Disciplinare può essere soggetto a verifica per eventuali modificazioni.

13.4 Per i primi tre anni di vigenza del presente regolamento i componenti permanenti della Commissione Spin Off di cui all'Art. 6 sono i componenti del Comitato Nazionale Trasferimento Tecnologico dell'INFN.

13.5 Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale dell'INFN approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13352 il 26 settembre 2014 e al Codice Etico dell'INFN approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13501 del 23 gennaio 2015.